

**8 - PROVVEDIMENTI CHE GARANTISCONO L'ATTUAZIONE EFFICACE E CORRETTA DEL PIANO:  
CONTROLLO E VALUTAZIONE; INDICATORI QUANTIFICATI PER LA VALUTAZIONE; DISPOSIZIONI  
RELATIVE AL CONTROLLO E ALLE SANZIONI; PUBBLICITÀ ADEGUATA:**

Generalità

La Provincia Autonoma di Bolzano, al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione del Piano di Sviluppo Rurale, prenderà specifici provvedimenti relativi ai seguenti punti:

1.
  - Monitoraggio
  - Sorveglianza
  - Valutazione e procedimento di approvazione a livello di singolo progetto
  - Valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post dell'intero Piano di Sviluppo Rurale
2.
  - Canali finanziari per il pagamento del sostegno ai beneficiari finali
  - Controllo finanziario sull'attuazione delle spese del Piano di Sviluppo Rurale (Reg. 2064/97)
  - Controllo e sanzioni (Reg. 3887/92)
3.
  - Pubblicità

1. Articoli 41-45 del Reg. (CE) n. 1750/99 - monitoraggio, sorveglianza e valutazione:

1.1. Monitoraggio - indicatori finanziari e fisici; gestione dei flussi di informazione; relazioni annuali, stati di avanzamento ed eventuali modifiche al Piano; sistemi e procedure per la raccolta, per l'organizzazione e per il coordinamento dei dati relativi agli indicatori finanziari, fisici e d'impatto:

1.1.1. Monitoraggio:

Una prima azione che la Provincia Autonoma di Bolzano intraprenderà, al fine di assicurare efficienza e correttezza nella sua attuazione, sarà costituita dal costante monitoraggio del presente Piano.

Il monitoraggio si basa sulla definizione, sull'aggiornamento periodico e sulla trasmissione dei dati ai partners coinvolti nella sorveglianza, al responsabile della valutazione ed a quello del controllo, di indicatori di monitoraggio definiti a livello *finanziario* e a livello *fisico*.

• Indicatori finanziari:

Per ciascuna misura del Piano verrà periodicamente raccolto e verificato il dato relativo alla spesa pubblica sostenuta dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Il monitoraggio finanziario del Piano si baserà pertanto sull'avanzamento della spesa pubblica sostenuta per le singole misure (in valore ed in percentuale) rispetto al corrispondente valore finanziario di previsione riportato nelle tabelle finanziarie riportate al punto 5 del presente Piano.

• Indicatori fisici:

Gli indicatori fisici di monitoraggio dell'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano sono quelli riportati nelle schede operative relative alle singole misure di implementazione del Piano stesso, a cui si rimanda.

Essi, inoltre, rappresentano gli obiettivi quantificati per ciascuna misura, come ampiamente descritto al punto 3 del presente Piano.

• Responsabili dell'aggiornamento dei dati di monitoraggio e della loro veridicità:

I responsabili di ciascuna misura del Piano avranno anche l'obbligo di fornire al coordinatore provinciale del Piano stesso i dati di monitoraggio attinenti alla misura di propria competenza. Gli stessi saranno responsabili della veridicità dei dati forniti.

- Utilizzazione dei dati di monitoraggio:

I dati relativi agli indicatori finanziari e fisici verranno raccolti dal coordinatore provinciale del Piano che provvederà quindi alla loro periodica trasmissione ai membri di partenariato, ai responsabili della valutazione e del controllo ed ad altre eventuali Istituzioni che ne faranno richiesta motivata.

- Periodicità dell'aggiornamento dei dati di monitoraggio:

I dati degli indicatori finanziari e fisici verranno aggiornati ogni sei mesi a partire dalla data della Decisione di approvazione del Piano da parte della Commissione Europea e in genere con le scadenze semestrali del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di programmazione.

### 1.1.2. Relazione annuale di esecuzione:

- Finalità ed elementi base della relazione annuale:

Scopo della relazione è quella di evidenziare lo stato di avanzamento del Piano di Sviluppo, di segnalare eventuali difficoltà nell'attuazione, di proporre soluzioni al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Gli elementi contenuti nella relazione sono i seguenti:

- Avanzamento finanziario del Piano e delle singole misure operative;
- Avanzamento fisico del Piano e valori di attuazione degli indicatori fisici;
- Descrizione dello stato di avanzamento del Piano e delle singole misure;
- Descrizione degli eventuali problemi legati all'attuazione del Piano e delle singole misure;
- Proposte atte ad eliminare i problemi di cui al punto precedente;
- Proposte eventuali di modifica del Piano e del relativo piano di finanziamento (per asse e/o per misura), previo parere positivo in merito, espresso anche con procedura scritta, del Comitato di Sorveglianza;
- Altri, eventuali elementi di cui all'art. 41 del Reg. (CE) n. 1750/99.

- Termine di presentazione e destinatari della relazione annuale:

Annualmente, entro il termine stabilito del 30 aprile di ogni anno, a partire dal 30 aprile 2001, la Provincia Autonoma di Bolzano provvederà ad inoltrare alla Commissione Europea e agli altri membri del partenariato una relazione sullo stato di esecuzione del Piano. La stessa relazione verrà fornita in occasione delle riunioni annuali del Comitato di Sorveglianza.

- Scadenze operative per i responsabili di ciascuna misura:

Gli elementi necessari per la relazione annuale verranno forniti entro il 31 dicembre di ogni anno di programmazione, a partire dall'anno 2000, dagli Uffici responsabili dell'attuazione di ciascuna misura operativa.

## 1.2. Sorveglianza, Comitato di Sorveglianza e sue modalità di funzionamento (funzione, composizione e regole procedurali del Comitato di Sorveglianza)

- Definizione e basi della sorveglianza:

La Provincia Autonoma di Bolzano prenderà i necessari provvedimenti al fine di svolgere, in qualità di autorità di gestione del presente Piano di Sviluppo Rurale, la necessaria attività di sorveglianza dello stato di attuazione dello stesso. L'attività di sorveglianza ha lo scopo di seguire la realizzazione del Piano, di orientare gli interventi previsti da quest'ultimo, di tracciare regolarmente un bilancio della sua esecuzione e di proporre eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

- Basi della sorveglianza:

L'attività di sorveglianza si basa sia sui dati di monitoraggio finanziario e fisico che periodicamente vengono raccolti ed aggiornati da parte degli Uffici competenti per l'attuazione delle singole misure operative, come già descritto al punto 1.1.1., sia sulla relazione annuale di esecuzione elaborata nei termini e con le modalità descritte al punto 1.1.2.

- Comitato di Sorveglianza:

L'attività di sorveglianza dell'attuazione del presente Piano di Sviluppo Rurale viene svolta da parte della Provincia Autonoma di Bolzano attraverso un apposito Comitato di Sorveglianza.

- Funzioni del Comitato di Sorveglianza:

Tra le funzioni del Comitato di Sorveglianza vanno evidenziate quelle di coordinamento dei diversi interventi realizzati nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale, l'armonizzazione di detti interventi con le altre politiche

comunitarie, la sorveglianza periodica dei progressi realizzati nell'attuazione del Piano, l'analisi delle proposte per un'eventuale modifica del Piano. Inoltre, esso verifica che le azioni svolte ai sensi del Piano di Sviluppo siano conformi: agli obiettivi, alla strategia, al piano di finanziamento ed alle previsioni di realizzazione fisica e finanziaria definiti nel Piano stesso; ai Regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale; alle politiche comunitarie.

Il Comitato di Sorveglianza pertanto elabora periodiche valutazioni sullo stato di avanzamento del Piano e propone alla Commissione Europea gli eventuali provvedimenti atti all'ottimizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie.

Il Comitato di Sorveglianza, per consentire la valutazione degli interventi, raccoglie i dati relativi a indicatori finanziari e fisici ed analizza la relazione annuale di cui ai punti precedenti. Le conclusioni delle riunioni del Comitato di Sorveglianza sono verbalizzate ed inviate ai membri provinciali e nazionali ed alla Commissione Europea. Il Comitato di Sorveglianza assicura pertanto alla Commissione Europea tutte le informazioni relative all'attuazione del Piano.

• Periodicità delle riunioni del Comitato di Sorveglianza:

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce una volta all'anno, per iniziativa della Provincia Autonoma di Bolzano o della Commissione Europea.

• Composizione del Comitato di Sorveglianza:

Il Comitato di Sorveglianza è composto da rappresentanti della Provincia Autonoma di Bolzano, da un rappresentante dello Stato italiano e da un rappresentante della Commissione Europea. Le designazioni dei rappresentanti sono di competenza delle specifiche Istituzioni. La Commissione Europea sarà rappresentata dalla Direzione Generale VI, mentre lo Stato dal Ministero per le Politiche Agricole.

I rappresentanti della Provincia Autonoma di Bolzano sono i seguenti:

- Assessore all'agricoltura e al patrimonio, in qualità di Presidente, o suo supplente
- Coordinatore del Piano di Sviluppo Rurale, o suo supplente
- Coordinatore agricolo, o suo supplente
- Coordinatore forestale, o suo supplente
- Responsabili di misura
- Rappresentante della Ripartizione Natura e paesaggio
- Segretario
- Eventuali esperti invitati dal Presidente

La nomina dei membri provinciali avverrà con Delibera di Giunta.

• Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza:

Articolo 1 - Oggetto del regolamento:

Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle regole di funzionamento del Comitato di Sorveglianza istituito in applicazione del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dei Reg. (CE) n. 1257/99 e n. 1750/99.

Articolo 2 - Composizione del Comitato:

La composizione del Comitato è definita al punto precedente.

Articolo 3 - Funzioni del Comitato:

Il Comitato di Sorveglianza è incaricato di seguire l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale e delle forme di intervento in esso previste. Il Comitato assicura, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- a) Coordinamento dei diversi interventi strutturali realizzati nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale, così come gli strumenti di sovvenzione dell'Unione Europea, armonizzandoli con le altre politiche comunitarie, in modo da realizzare gli obiettivi strategici del Piano;
- b) Valutazione ad intervalli regolari dei progressi realizzati nell'attuazione del Piano;
- c) Analisi delle eventuali proposte di modifica del Piano.

Il Comitato può decidere quanto segue (art.35, comma 2 del Reg. (CE) n. 1750/99):

- a) Modifiche della dotazione finanziaria di una misura che non superino il 25% rispetto all'importo previsto per l'anno e per la misura in questione, oppure del 5% rispetto all'importo complessivo previsto per l'anno in questione, calcolata sulla base del piano finanziario del Piano approvato dalla Commissione;
- b) Modifiche del finanziamento supplementare fornito ad una misura attraverso aiuti di Stato, che non superino il 25% rispetto all'importo previsto per l'anno e per la misura in questione, oppure del 5% rispetto all'importo complessivo previsto per l'anno in questione, calcolata sulla base del piano finanziario del Piano approvato dalla Commissione;
- c) Altre modifiche minori, relative alla realizzazione delle misure;

- d) L'utilizzazione di risorse supplementari rese disponibili a seguito dell'indicizzazione annuale del piano finanziario. A tal fine il Comitato ha facoltà di modificare le forme di intervento esistenti o di proporre il finanziamento di nuovi interventi.

Le decisioni relative alle modifiche previste ai trattini precedenti devono essere notificate alla Commissione e allo Stato; esse sono applicabili qualora non vi sia risposta da parte della Commissione o dello Stato entro un periodo di venti giorni lavorativi seguenti detta notifica.

Il Comitato è incaricato inoltre di seguire la realizzazione del Piano e di orientare gli interventi previsti da quest'ultimo. In particolare, è tenuto a tracciare regolarmente un bilancio dell'esecuzione del Piano e a proporre, se del caso, i necessari adeguamenti che la Commissione dovrà decidere di concerto con lo Stato. Al Comitato sono attribuite, al riguardo, le seguenti competenze:

- accertarsi che le azioni svolte con il contributo della Commissione siano attuate conformemente:
  - agli obiettivi, alla strategia, al Piano di finanziamento e alle previsioni di realizzazione materiale definiti nel Piano;
  - agli assi prioritari indicati nel Piano;
  - ai regolamenti e alle disposizioni che disciplinano lo sviluppo rurale;
  - alle condizioni e alle disposizioni definite nella decisione della Commissione con cui è approvato il Piano;
  - alle politiche comunitarie;
- analizzare l'andamento degli indicatori finanziari, di realizzazione materiale del Piano;
- seguire e valutare i progressi compiuti nella realizzazione del Piano;
- proporre le misure necessarie per rimediare agli eventuali ritardi evidenziati dall'attività di sorveglianza;
- decidere eventualmente, in accordo con i rappresentanti della Commissione e delle competenti autorità dello Stato, la modifica dei costi totali o del contributo comunitario relativa a un'annualità dell'insieme del Piano, con corrispondente variazione di un'altra annualità. Questa modifica non può essere superiore al 5% del totale del Piano.

I tassi di intervento sono eventualmente modificati di conseguenza, fermo restando che in nessun caso l'ammontare totale del contributo comunitario e del cofinanziamento nazionale può essere variato.

Le suddette modifiche devono risultare compatibili con le regole e le procedure di bilancio della Commissione e dello Stato. La Commissione e lo Stato vengono informati di queste modifiche. Qualsiasi modifica che implichi una variazione del Piano di finanziamento indicativo del Piano sarà parimenti sottoposta all'approvazione del Comitato di Sorveglianza;

- adottare altre modifiche minori, necessarie per la realizzazione del Piano, escluse quelle relative al regime di aiuti;
- garantire e coordinare la promozione e pubblicità del Piano e della partecipazione finanziaria della comunità.

#### Articolo 4 - Modalità di funzionamento:

- a) Il Presidente convoca il Comitato e lo presiede. Formula l'ordine del giorno, dirige le discussioni, imposta le questioni e concede la parola ai componenti del Comitato.
- b) Il Presidente notifica inoltre alla Commissione, in caso di necessità, alle autorità nazionali, le proposte e le decisioni del Comitato, onde consentire l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione delle suddette decisioni.
- c) Il Comitato si riunisce una volta all'anno, o più volte, qualora particolari esigenze lo richiedano.
- d) Le riunioni hanno luogo di norma presso la sede della Provincia Autonoma di Bolzano e sono indette dal Presidente, su iniziativa propria o di almeno cinque membri permanenti del Comitato, anche su richiesta della Commissione delle Comunità europee o dello Stato.
- e) Il Comitato viene convocato almeno tre settimane prima della data fissata, mediante lettera contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
- f) Al Comitato possono essere invitati anche membri non permanenti, qualora particolari esigenze ne richiedessero la presenza.
- g) Il Presidente può, in casi eccezionali, disporre convocazioni urgenti del Comitato con avviso telegrafico, o mediante altro mezzo di comunicazione scritta, purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.
- h) Nell'indire la riunione, il Presidente ne specifica il motivo e stende l'ordine del giorno, che va distribuito unitamente alla relativa documentazione almeno tre settimane prima della riunione.

- i) L'ordine del giorno viene trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, anche su richiesta di un suo membro, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'ordine del giorno, previo assenso di tutti i presenti.
- j) Ogni componente può chiedere al Presidente, almeno due settimane prima del giorno di convocazione, l'inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno. Il nuovo ordine del giorno viene comunicato ai componenti del Comitato entro la settimana successiva.
- k) Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- l) Le decisioni sono adottate con il consenso dei presenti.
- m) Su iniziativa del Presidente, o su richiesta di un altro membro del Comitato e con l'accordo del Presidente, una proposta può essere presentata al Comitato per l'adozione mediante procedura scritta.
- n) Tale proposta si intende adottata se nessun membro del Comitato avrà formulato obiezioni entro le due settimane successive alla data di ricevimento della medesima.

#### Articolo 5 – Segreteria:

La segreteria del Comitato è assicurata dalla Ripartizione Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano, via Brennero n. 6. La Segreteria è responsabile della preparazione dell'insieme dei documenti necessari ai lavori del Comitato e alla verifica dello stato di avanzamento del Piano.

Il Segretario del Comitato provvede alla stesura del verbale delle riunioni. Il verbale indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori. Riporta le decisioni assunte ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inviato in copia a ciascuno dei componenti. Il verbale si intende approvato qualora entro dieci giorni dal ricevimento non vengano formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta cui il verbale si riferisce.

#### Articolo 6 - Modifiche del regolamento:

Il presente Regolamento può essere modificato, in caso di necessità, con decisioni del Comitato.

### 1.3. Valutazione e procedimento di approvazione e verifica dei singoli progetti

#### • 1.3.1. Valutazione e procedimento di approvazione e verifica dei singoli progetti:

In generale, oltre a quanto precisato nelle schede delle singole misure del Piano, è possibile schematizzare l'iter procedurale di approvazione e verifica dei singoli progetti secondo quanto segue:

1. Presentazione della domanda da parte del beneficiario corredata di progetto e documentazione;
2. Accettazione della domanda di contributo/consegna progetti (protocollo ed inserimento dei dati in computer);
3. Controllo amministrativo con richiesta di documenti e corrispondenza;
4. Eventuale sopralluogo istruttorio;
5. Istruttoria con relazione tecnico – economica o parere del funzionario per le opere di preventivo inferiore a un miliardo di Lire;
6. Approvazione da parte della Commissione Tecnica della Provincia Autonoma di Bolzano, istituita con Legge Provinciale 19 novembre 1993, n. 23, che esprime parere tecnico – economico per le opere di preventivo superiore ad un miliardo di Lire e per tutte le opere eseguite direttamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano; la Commissione Tecnica verifica tra l'altro il rispetto di tutti gli adempimenti regolamentari in materia di protezione dell'ambiente;
7. Deliberazione della Giunta provinciale;
8. Eventuale concessione di anticipi fino ad un massimo del 50% del contributo;
9. Collaudo amministrativo: verifica a misura, in base allo stato finale, oppure a fattura, della corretta esecuzione e della funzionalità delle opere previste. In corso d'opera possono essere ammesse varianti e perizie suppletive. Sono ammesse liquidazioni in base a stati di avanzamento. In fase di collaudo il collaudatore può ammettere varianti fino al 10% del costo ammesso;
10. Liquidazione a seguito di predisposizione di un certificato di collaudo da parte della Ripartizione competente.

Con la Delibera di approvazione e finanziamento può venire autorizzata l'esecuzione dell'opera in economia diretta nonché l'ammissione dell'I.V.A. a finanziamento. Il tempo accordato per la realizzazione dell'opera è di 24 mesi, eventualmente prorogabili su richiesta motivata del beneficiario.

I criteri di selezione seguiranno quelli contenuti nei Reg. (CE) n. 1257/99 e n. 1750/99 e quelli descritti nelle schede di ciascuna misura del presente Piano.

• 1.3.2. Aspetti ambientali e singoli progetti:

Per quanto riguarda l'aspetto ambientale, bisogna distinguere tra lavori e progetti eseguiti in zone assoggettate a tutela specifica e lavori e progetti comunque soggetti a preventivo esame.

- L'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 8 della legge sulla tutela del paesaggio:

"Chiunque intenda eseguire lavori nei territori assoggettati a tutela specifica e cioè individuati come monumenti naturali, zone corografiche, biotopi, parchi e riserve naturali, giardini e parchi, deve chiedere l'autorizzazione di cui all'art.8 della Legge provinciale n.16/70. Lo stesso vale anche per i lavori intrapresi nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ex legge e cioè ai sensi dell'art.1/bis della Legge sulla "Tutela del paesaggio".

L'autorizzazione prevista nel citato art.8 è data dal Sindaco, sentita la commissione edilizia in sede di rilascio della concessione edilizia o, qualora questa non sia necessaria, con provvedimento autonomo. Il Sindaco può trasmettere di propria iniziativa o deve trasmettere, su richiesta dell'esperto nella commissione edilizia comunale, la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta all'Assessore provinciale competente che deve comunicare al Comune il parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio. Se questo non succede, ogni decisione in merito all'autorizzazione di cui all'art.8 è demandata al Sindaco.

L'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza di particolari condizioni o al versamento di una cauzione ed è valida limitatamente a tre anni dalla data del rilascio.

- L'autorizzazione di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art.8 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7:

L'art.1 della Legge citata chiarisce che i progetti pubblici e privati che possono avere ripercussioni sull'ambiente sono sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale, al fine di proteggere la salute umana, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e proteggere l'ambiente.

L'art.3 della citata Legge provinciale prevede che tra i lavori ed impianti speciali tra i quali (elenco non esaustivo):

- Ricomposizione rurale (20 ha)
- Rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad altro tipo di sfruttamento del suolo (20 ha)
- Gestione delle risorse idriche per l'agricoltura compresi l'irrigazione e il drenaggio (300 ha)
- Malghe (200 UBA)
- Impianti di allevamento intensivo di volatili da cortile (30.000 capi), suini (500 capi), bovini (100 UBA da latte e 200 UBA da ingrasso) o conigli (5.000 capi)
- Estrazione di torba ed argilla, cave, attività mineraria a cielo aperto, attività mineraria sotterranea
- Estrazione di sabbia, ghiaia e minerali da acque
- Costruzione di strade poderali, interpoderali, forestali (15 km)
- Installazione di acquedotti (30 km)
- Derivazioni di acqua, realizzazione di centrali termoelettriche, serbatoi d'acqua, opere idrauliche di seconda e terza categoria
- Depositi di materiali di qualsiasi tipo

siano soggetti alla procedura VIA. Per progetti al di sotto delle soglie dell'allegato della citata Legge, si applica la procedura di approvazione cumulativa prevista dall'art. 13 qualora si riferiscano ad attività soggette a due o più approvazioni, autorizzazioni o pareri vincolanti da parte dell'Amministrazione provinciale, richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico, della gestione dei rifiuti, di tutela della natura e del paesaggio, della pesca, della gestione delle risorse idriche nonché di vincoli idrogeologico – forestale.

I progetti per le succitate attività vengono presentati dagli allegati previsti dalle singole leggi provinciali dai Comuni. Qualora per l'attività progettata vada richiesta anche la concessione edilizia, la documentazione deve essere integrata con il parere della commissione edilizia. Devono essere inoltre forniti i dati necessari per valutare gli effetti che il progetto può avere sull'ambiente.

Viene indetta una conferenza dei direttori degli uffici provinciali di volta in volta competenti per l'applicazione delle leggi. La conferenza dei direttori d'ufficio emette un parere vincente sul progetto. Tale parere deve essere comunicato ai Comuni.

Tutte le misure del Piano sono comunque sempre soggette al rispetto della legge comunitaria in materia ambientale, con particolare riferimento alle direttive 409/79/CEE e 43/92/CE.

1.4. Valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post dell'intero Piano di Sviluppo Rurale (individuazione valutatore, definizione e raccolta indicatori quantificati valutazione, rapporti di valutazione)

• 1.4.1. Basi per la valutazione:

I riferimenti normativi sui quali si basa la procedura relativa alla valutazione del presente Piano di Sviluppo Rurale sono rappresentati dall'articolo 49 del Reg. (CE) n.1257/99, dagli articoli 42 – 45 del Reg. (CE) n. 1750/99 e dal Documento di lavoro della Commissione Europea del 30 giugno 1999, VI/8865/99.

• 1.4.2. Finalità della valutazione:

La valutazione viene svolta al fine di poter esprimere un valore sull'efficacia e sull'impatto degli interventi contenuti nel presente Piano di Sviluppo Rurale sulla realtà rurale della Provincia Autonoma di Bolzano.

• 1.4.3. Indicatori quantificati per la valutazione:

La valutazione si basa sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi quantificati già descritti al punto 3, "quantificazione degli obiettivi", suddivisi in obiettivi generali, di asse prioritario e di misura. La Provincia Autonoma di Bolzano provvederà a raccogliere e fornire i valori quantificati, nel limite del possibile, al valutatore del Piano, al fine di consentirgli lo svolgimento della propria attività (art.42, 3° comma del Reg. (CE) n. 1750/99).

• 1.4.4. Valutazione ex-ante:

Con la valutazione ex-ante si intende analizzare le disparità, le carenze e le potenzialità della situazione attuale nelle zone rurali della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché valutare la coerenza della strategia proposta nel presente Piano con la situazione esistente e con gli obiettivi perseguiti. Essa determina l'impatto previsto delle misure del Piano e ne quantifica, per quanto possibile, gli obiettivi. Essa verifica infine le modalità di attuazione del Piano e la sua coerenza con la politica agricola comune e con le altre politiche comunitarie.

La valutazione ex-ante è stata effettuata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, cui spetta la competenza dell'elaborazione del Piano di Sviluppo Rurale. In particolare, essa è stata eseguita dall'Ufficio programmazione provinciale, in collaborazione con l'Ufficio Fondi di struttura CEE nell'agricoltura.

La valutazione ex-ante è stata eseguita secondo le indicazioni del Reg. (CE) n. 1257/99 e n. 1750/99 ed in particolare secondo lo schema descritto nell'allegato III del Documento di lavoro della Commissione Europea del 30 giugno 1999, VI/8865/99.

• 1.4.5. Valutazione in itinere e valutazione ex-post:

Le finalità delle due valutazioni sono quelle riportate all'art.44 del Reg. (CE) n.1750/99, commi 1° e 2°. Tali valutazioni saranno eseguite da esperti indipendenti in conformità a procedimenti di valutazione riconosciuti.

• 1.4.6. Rapporto di valutazione in itinere ed ex-post:

Per la redazione dei rapporti di valutazione in itinere ed ex-post, si farà riferimento alle norme di valutazione previste nel citato Documento di lavoro VI/8865/99, capitoli 5 e 6. Il questionario valutativo comune, di cui all'art.42, comma 2° del Reg. (CE) n.1257/99, sarà basato, nei limiti del possibile, sullo schema proposto nell'allegato II del citato Documento di lavoro VI/8865/99.

• 1.4.7. Selezione del valutatore incaricato della valutazione in itinere e della valutazione ex-post:

L'esperto indipendente verrà selezionato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio contratti, secondo procedura pubblica, su richiesta dell'Assessore all'agricoltura e al patrimonio.

La spesa per la valutazione in itinere ed ex-post sarà al massimo lo 0,5% del costo totale del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano e verrà cofinanziata dalla Commissione Europea per il 50% dei costi totali. I requisiti richiesti all'esperto indipendente saranno definiti successivamente all'atto della procedura pubblica di selezione e concordati preventivamente con la Commissione Europea.

• 1.4.8. Calendario previsto per la valutazione:

- Valutazione ex-ante: sarà inclusa nel Piano di Sviluppo Rurale;
- Selezione del valutatore indipendente: entro il 30 giugno 2001;
- Valutazione in itinere: invio alla Commissione Europea entro il 31 dicembre 2003;
- Valutazione ex-ante: invio alla Commissione Europea entro il 31 dicembre 2007.

## 2. Articoli 46-48 del Reg. (CE) n. 1750/99 - controllo finanziario e sanzioni:

### 2.1. Descrizione dei canali finanziari per il pagamento del sostegno ai beneficiari finali:

#### 2.1.1. Organismo pagatore:

La Provincia Autonoma di Bolzano provvederà alla richiesta del riconoscimento di un proprio Organismo Pagatore provinciale ai sensi della Legge Provinciale n.7 del 9 agosto 1999, articolo 13.

L'Organismo Pagatore per il pagamento del sostegno ai beneficiari finali per interventi dell'Unione Europea in agricoltura verrà riconosciuto dallo Stato e dalla Unione Europea secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1°, della Legge Provinciale 9 agosto 1999, n.7. Il riconoscimento e le norme operative dell'organismo pagatore provinciale si attengono alle disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 1663/95 e dall'art.3, comma 3°, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165.

Prima di tale riconoscimento, per l'attuazione del presente Piano di Sviluppo Rurale l'Organismo Pagatore autorizzato ai pagamenti ai beneficiari finali sarà quello già riconosciuto ufficialmente dall'Unione Europea.

#### 2.1.2. Servizio tecnico: istruttoria ed autorizzazione dei pagamenti:

La funzione di autorizzazione dei pagamenti è esercitata dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi del comma 2° dell'art.13 della Legge Provinciale 9 agosto 1999, n.7.

L'Amministrazione provinciale provvederà a mantenere adeguati flussi di informazione con l'Organismo Pagatore, secondo quanto stabilito a livello comunitario, statale e provinciale. Inoltre, nell'esercizio della propria funzione di autorizzazione dei pagamenti, adotterà metodologie e procedure amministrative in precedenza concordate e/o stabilite insieme con l'Organismo Pagatore riconosciuto. In particolare valgono le disposizioni finanziarie previste dagli articoli 46 e 47 del Reg. (CE) n. 1257/99 e dagli articoli 37, 38 e 39 del Reg. (CE) n.1750/99.

#### 2.1.3. pagamento del sostegno ai beneficiari finali:

La Provincia Autonoma di Bolzano effettuerà il pagamento del sostegno ai beneficiari finali avvalendosi dell'Organismo Pagatore riconosciuto e secondo le norme previste a livello comunitario.

Successivamente al riconoscimento del proprio Organismo Pagatore provinciale, la Provincia Autonoma di Bolzano effettuerà il pagamento del sostegno ai beneficiari finali attraverso il proprio servizio di tesoreria e avvalendosi di apposito conto acceso presso l'istituto di credito affidatario del servizio stesso, come previsto dal 4° comma della Legge Provinciale 9 agosto 1999, n.7. La Provincia Autonoma di Bolzano effettuerà il pagamento tanto della quota di finanziamento pubblico di propria pertinenza, quanto il prefinanziamento delle quote comunitaria e statale, che verranno richieste a rimborso secondo le procedure previste al comma 6° della citata Legge provinciale.

### 2.2. Controllo finanziario relativo alle misure non correlate alla superficie o agli animali:

#### 2.2.1. Misure non correlate alla superficie o agli animali:

Per gli aiuti relativi alle misure del Piano di Sviluppo Rurale non correlate alla superficie o agli animali, la Provincia Autonoma di Bolzano provvederà ad attivare un controllo dei progetti o delle iniziative secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n.2064/97.

#### 2.2.2. Spese ammissibili eleggibili:

Per gli aiuti relativi alle misure del Piano di Sviluppo Rurale non correlate alla superficie o agli animali, le spese ammissibili eleggibili sono definite ai sensi della scheda n.4 della Decisione della Commissione del 23 aprile 1997, 97/322/CE.

In generale, per tali misure vale la norma generale della citata scheda n.4:

“Le spese effettivamente sostenute devono corrispondere a pagamenti eseguiti dai beneficiari finali, comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente”.

“Per documento contabile avente probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali e contabili nazionali non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento presentato per comprovare che la scrittura contabile riflette fedelmente la realtà ed è conforme alla normativa vigente in materia di contabilità”.

Per le misure in cui invece sia specificamente prevista la realizzazione dei lavori direttamente dai beneficiari finali, vale la particolarità prevista per il FEAOG della citata scheda n.4: “al fine di stabilire il costo di taluni lavori effettuati dai beneficiari per conto proprio e nell'ambito di investimenti cofinanziati, gli Stati membri



possono fissare delle tariffe per i prezzi unitari. Tali tariffe esonerano il beneficiario finale dall'obbligo di presentare fattura per tali lavori".

Secondo quanto disposto dall'articolo 30 del Reg. (CE) n.1260/99 le spese ammissibili al finanziamento ai sensi del presente Piano di Sviluppo Rurale, nel caso di misure non correlate all'erogazione di premi concessi in base alla superficie o ad animali, quando esse sono state effettivamente sostenute dai beneficiari finali dopo la data di ricezione della domanda di intervento, redatta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, da parte della Commissione Europea. Tale data rappresenta il termine iniziale per l'ammissione delle spese.

### 2.3. Controllo finanziario relativo alle misure correlate alla superficie o agli animali:

#### • 2.3.1. Misure correlate alla superficie o agli animali:

Per le misure del Piano correlate alla superficie o agli animali, ai sensi dell'art.4 del Reg. (CEE) n. 3887/92 e dell'art.46 del Reg. (CE) n. 1750/99, la Provincia Autonoma di Bolzano garantisce l'indicazione l'insieme delle superfici e degli animali dell'azienda rilevanti per il controllo della richiesta di adesione alla misura in questione.

Le misure correlate alla superficie fanno riferimento alle particelle singolarmente identificate.

Per l'identificazione delle superfici e degli animali si procederà conformemente agli articoli 4 e 5 del Reg. (CEE) n. 3508/92.

#### • 2.3.2. Controlli:

I controlli relativi alle domande di ammissione sono eseguiti per mezzo di controlli amministrativi, sul posto, rispettando i principi stabiliti dall'art.47 del Reg. (CE) n.1750/99. In particolare ciascun anno almeno il 5% dei beneficiari saranno oggetto di un controllo sul posto, che avrà carattere esaustivo, secondo quanto previsto dal Comitato STAR nel documento di lavoro VI/1201 del 24/05/2000 e dal MiPAF nel proprio documento su procedure, controlli e sanzioni, recepito dalla Provincia Autonoma di Bolzano e allegato al presente PSR.

#### • 2.3.3. Sanzioni:

La Provincia Autonoma di Bolzano determina il sistema delle sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi assunti rispettando i principi stabiliti dall'art.48 del Reg. (CE) n.1750/99.

#### • 2.3.4. Agricoltura eco-compatibile - direttive di attuazione:

Le seguenti direttive si riferiscono alla Misura Agricoltura eco-compatibile.

##### 1) Richiedenti:

Le domande di contributo possono essere presentate dagli agricoltori a tempo pieno o parziale, siano essi persone fisiche che persone giuridiche, proprietarie o affittuarie di terreni agricoli, che dispongano dei requisiti previsti per i singoli interventi della misura e che si impegnino a rispettare per la durata di cinque anni le prescrizioni stesse, nonché le presenti direttive. Se il richiedente è una persona giuridica, la domanda dev'essere firmata dal rappresentante legale.

In caso di comproprietà e/o usufrutto, la domanda dev'essere firmata da chi effettivamente conduce l'azienda agricola ed il richiedente è tenuto a corredare la domanda con una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, con cui dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i comproprietari e/o usufruttuari del fondo sono a piena conoscenza del contenuto della misura e degli obblighi specifici derivanti dalla sottoscrizione della relativa domanda di ammissione; il richiedente deve inoltre dichiarare di essere autorizzato dai comproprietari e/o usufruttuari del fondo a sottoscrivere la domanda stessa e ad incassarne il relativo premio.

Se l'azienda è condotta in affitto, la domanda può essere presentata dal proprietario oppure dall'affittuario. In quest'ultimo caso, l'affittuario è tenuto a corredare la domanda con una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, con cui egli dichiara sotto la propria responsabilità che il/i proprietario/i dei fondi condotti in affitto è a piena conoscenza del contenuto della misura e degli obblighi specifici derivanti dalla sottoscrizione della relativa domanda di ammissione; l'affittuario è inoltre tenuto a dichiarare di essere autorizzato dai proprietari dei fondi a sottoscrivere la domanda stessa e ad incassarne il relativo premio, nonché di impegnarsi a comunicare all'Ufficio istruttore ogni eventuale variazione delle superfici condotte in affitto.

##### 2) Combinazione di aiuti:

I singoli interventi della misura sono cumulabili tra loro se non riguardano la stessa superficie. L'impegno relativo alla misura è compatibile con quello relativo al capo V del Reg. (CE) n.1257/99, in quanto le condizioni fissate per la sua concessione sono più restrittive rispetto a quelle fissate per la concessione dell'indennità compensativa.

### 3) Trasferimento dell'azienda:

Qualora nel corso del periodo dell'impegno il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la propria azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo, previa sottoscrizione di domanda di adesione; in caso contrario si applicano le sanzioni previste alla relativa voce.

### 4) Termini di presentazione delle domande e liquidazione dei premi:

Le domande di adesione alla misura debbono essere presentate all'Amministrazione provinciale entro i termini di volta in volta stabiliti dalla stessa; successivamente alla presentazione della domanda iniziale, il richiedente è tenuto a presentare, entro i termini di cui sopra, una domanda annuale di conferma o di modifica dell'impegno iniziale.

La liquidazione dei premi agli aventi diritto è effettuata dall'Ente pagatore riconosciuto, entro i termini stabiliti dallo stesso. Gli importi possono subire modifiche a seguito dell'entrata in vigore di specifici regolamenti comunitari.

### 5) Decorrenza e durata dell'impegno:

Con la sottoscrizione della domanda di adesione, il richiedente si impegna a rispettare, con decorrenza dal giorno stesso di sottoscrizione e per una durata di cinque campagne, gli obblighi previsti dalla misura e dalle presenti direttive. Con il termine di campagna si intende il periodo di 365 giorni consecutivi decorrente dalla data di sottoscrizione della domanda.

### 6) Procedure:

I competenti Uffici provinciali sottopongono ad istruttoria le domande iniziali e quelle di conferma annuale pervenute entro i termini stabiliti, accertando la regolarità formale e sostanziale della domanda, nonché il possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere alla misura; gli Uffici istruttori provvedono inoltre all'esecuzione dei controlli sottoindicati e, se necessario, a richiedere all'interessato di completare la documentazione eventualmente mancante o incompleta.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, la domanda viene respinta e l'Ufficio notifica al richiedente, a mezzo raccomandata A.R., la relativa decisione motivata, informandolo che potrà presentare ricorso con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il beneficiario viene inserito negli elenchi di liquidazione da inviare all'Ente pagatore, il quale ne cura il pagamento.

### 7) Controlli e decadenze:

I controlli necessari a garantire la scrupolosa osservanza degli impegni assunti dal richiedente vengono effettuati da funzionari tecnici della Ripartizione Agricoltura, della Ripartizione Foreste e della Ripartizione Tutela del paesaggio e della natura, secondo le sottocitate modalità. Il personale summenzionato è autorizzato ad effettuare sopralluoghi nelle aziende dei richiedenti, ad eseguire o richiedere prelievi, campionature ed analisi, ad esaminare in loco la documentazione conservata presso le aziende dei richiedenti ritenuta necessaria all'istruzione delle domande ed a richiedere agli stessi la presentazione di tutta la documentazione ritenuta necessaria al perfezionamento dell'istruttoria. Per l'espletamento delle procedure relative alla raccolta delle domande, all'istruttoria delle pratiche ed all'elaborazione dei dati, l'Amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione delle Organizzazioni professionali e delle Federazioni operanti in campo agricolo, nonché di centri di elaborazione dati e di Professionisti esterni; tali eventuali collaborazioni esterne sono regolate da apposite convenzioni.

I controlli sono effettuati in via amministrativa e mediante sopralluoghi. Il controllo amministrativo è esecutivo ed è eseguito in modo da evitare che uno stesso aiuto venga indebitamente concesso due volte per lo stesso anno di applicazione. È soggetto a controllo anche il rispetto dell'impegno quinquennale. I sopralluoghi sono di norma effettuati senza preavviso e riguardano un campione di almeno il 5% dei beneficiari ogni anno; l'Ufficio istruttore può comunque disporre la verifica tramite sopralluogo a carico dell'azienda di qualsiasi richiedente. I controlli sono effettuati anche attraverso l'utilizzo di banche - dati disponibili presso l'Amministrazione provinciale, fatte salve le disposizioni di cui alla legge n. 675 del 31.12.1996, recante norme per la tutela della privacy. Per quanto possibile, il controllo relativo ad un beneficiario verte su tutti i suoi impegni. Gli impegni assunti da un beneficiario vengono controllati, se necessario, in diversi periodi dell'anno.

La soluzione di eventuali casi in cui l'applicazione delle direttive – in particolare relativamente all'esecuzione dei controlli ed all'applicabilità delle sanzioni – risulti di difficile interpretazione, è demandata ad una Commissione di cui fanno parte:

- il Direttore della Ripartizione Agricoltura, in qualità di presidente;
- il Direttore dell'Ufficio a cui fa capo l'istruttoria della domanda in esame;
- il funzionario che coordina l'applicazione dei vari interventi.

In caso di necessità, il presidente della Commissione può decidere di volta in volta di richiedere il parere di altri esperti, anche esterni all'Amministrazione provinciale.

Le modalità di esecuzione dei controlli e le procedure di istruzione delle pratiche possono essere modificate, nell'ambito della legislazione comunitaria, nazionale e provinciale vigente, in relazione ad eventuali mutate esigenze operative.

#### 8) Nome transitorie:

I parametri di calcolo dell'importo del premio annuo del Programma operativo 1999-2000 già approvato dalla Commissione possono essere applicati automaticamente anche agli impegni sottoscritti nelle campagne precedenti ed ancora in essere al momento in cui il „Programma“ e le „Direttive“ stesse entrano in vigore.

Eventuali future modifiche a seguito dell'entrata in vigore di specifiche disposizioni comunitarie e/o nazionali potranno essere automaticamente applicate anche agli impegni sottoscritti nelle campagne precedenti ed ancora in essere al momento in cui le disposizioni stesse entrano in vigore.

Eventuali future variazioni dei criteri di valutazione integrati nello „Schedario dei masi“ saranno automaticamente applicate anche agli impegni sottoscritti nelle campagne precedenti ed ancora in essere al momento in cui le disposizioni stesse entrano in vigore.

### 3. Publicità:

La Provincia Autonoma di Bolzano assicura un'adeguata pubblicità del Piano di Sviluppo Rurale, delle misure e delle relative modalità di applicazione, compresa l'informazione dei potenziali beneficiari attraverso i singoli Uffici responsabili, che opereranno a sportello.

Dopo l'approvazione ufficiale del Piano di Sviluppo Rurale da parte della Commissione Europea con specifica Decisione, la Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano provvederà ad approvare ufficialmente il Piano stesso mediante Delibera.

Il Piano verrà quindi pubblicato sul Bollettino della Regione Trentino – Alto Adige e contemporaneamente verrà pubblicizzato presso tutti gli organi di informazione locali.

Una sintesi del Piano verrà resa disponibile anche nella pagina Internet della Ripartizione Agricoltura.

Annualmente verranno pubblicate nella Relazione Agraria e Forestale specifiche pagine di informazione sull'andamento del Piano e sulle sue misure previste.

Presso la Ripartizione Agricoltura verrà organizzato un punto di informazione dove i potenziali beneficiari potranno ricevere informazioni, documentazione e chiarimenti.

Infine, verranno organizzate serate informative a cura del servizio di consulenza per l'agricoltura di montagna in ciascun distretto agricolo provinciale.